
STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI BARI

Art. 1- Costituzione, sede , struttura

[(1) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007]; [(2) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria del 08.02.2007]; [(3) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria del 25.09.2007]

E' costituita, con sede in Bari, la Camera Penale di Bari, associazione libera ed indipendente.(1)

Alla Camera Penale possono aderire gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati che svolgano abitualmente o che intendano svolgere l'attività forense nell'ambito della giurisdizione penale.

La Camera penale di Bari aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane. (2)

La Camera penale di Bari assume il nome di Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" in ricordo perenne del fondatore scomparso nell'agosto del 2007.(3)

Art. 2 - Scopi

[(1) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007; (2) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007]

La Camera Penale ha i seguenti scopi:

- a) vigilare affinché venga tutelato l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 24 della Costituzione;
- b) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- c) Promuovere tutte le iniziative necessarie affinché i diritti della difesa trovino piena attuazione anche mediante la rimozione degli ostacoli materiali e sociali che si frappongono alla piena fruizione di tali diritti da parte dei cittadini;
- d) Operare affinché i diritti e le prerogative dell'Avvocatura

siano garantiti conformemente alle norme costituzionali;

e) Tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'Avvocatura;

f) Promuovere gli studi e le iniziative volte a migliorare la giustizia penale, **a** sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività **ed a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;** (1)

g) Vigilare sulla corretta applicazione della legge;

h) Tutelare l'immagine dell'avvocato penalista la cui condotta deve sempre essere ispirata all'osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro, riservatezza, lealtà e correttezza, sia nei confronti dei clienti che nei rapporti con i colleghi ed i magistrati. (2)

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Camera Penale di Bari può curare **anche** la pubblicazione di un notiziario o giornale.

Art. 3 - Patrimonio

(1) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007

Il patrimonio ordinario della Camera Penale di Bari è costituito dalle quote associative versate dagli iscritti **e da eventuali contributi e lasciti di enti e privati.** (1)

Art. 4 - Organi

(1) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007

Sono organi della Camera Penale di Bari:

a) l'Assemblea degli iscritti; (1)

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Assemblea

[(1) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007; (2) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007]

L'assemblea degli iscritti alla Camera Penale si riunisce

ordinariamente una volta all'anno, convocata dal Presidente, per l'esame consuntivo della attività svolta nell'anno ed il rendiconto economico del Tesoriere.

L'assemblea straordinaria può essere **convocata su apposito ordine del giorno** dal Presidente della Camera, di sua iniziativa ovvero a richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un terzo degli iscritti. (1)

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente convocate a mezzo di manifesti affissi nella sede del tribunale penale di Bari o avviso pubblicato su un quotidiano locale, con indicazione dell'ordine del giorno. (2)

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulle proposte di modifica dello Statuto, sempre che sia stata convocata a tale scopo.

Su ogni altra questione l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 6 - Il Presidente

(articolo così modificato dall'Assemblea Straordinaria del 10.05.2003) [(1) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria del 18.05.2005] [(1), (2) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007; (3) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007]

Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica della Camera Penale, convoca e presiede il Consiglio **direttivo**. (1)

In caso di impedimento temporaneo e per tutta la durata è sostituito dal Vicepresidente **ad ogni effetto**. (2)

In caso di dimissioni o impedimento permanente, sono indette nuove elezioni del Presidente e del Consiglio. (2)

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

(articolo così modificato dall'Assemblea Straordinaria del 10.05.2003). [(1), (2) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007. (3), (4), (5), (6) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007]

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo e deliberativo della Camera Penale.

E' presieduto dal Presidente della Camera e si compone di dieci Consiglieri.

Su invito del Presidente, possono partecipare al Consiglio,

senza diritto di voto, i Presidenti onorari e coloro che avendo già ricoperto la carica di Presidente, abbiano altresì conservato l'iscrizione alla Camera penale e siano in regola con il pagamento delle quote sociali. (1)

Nel corso della prima riunione il Presidente attribuisce all'interno del Consiglio le cariche istituzionali di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere.

Il Presidente, inoltre, può attribuire ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

- a) rapporti con le istituzioni;
- b) rapporti con le altre Associazioni Forensi e con quelle dei Magistrati;
- c) elaborazione di proposte normative;
- d) ufficio stampa e rapporti con i mezzi di informazione;
- e) ogni altra che dovesse essere ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi della Camera.

Il Consiglio attua il programma approvato dalla Assemblea e adotta tutti i provvedimenti e le iniziative immediatamente esecutive volte al raggiungimento degli scopi del presente statuto, anche con il coinvolgimento degli iscritti.

Determina le quote associative annuali.

Nomina il responsabile e il comitato di gestione della scuola di formazione territoriale, scegliendoli fra gli iscritti. (2)

Organizza convegni e nomina commissioni di studi per particolari iniziative e proposte.

Delibera sulle domande di iscrizione e trasmette al Collegio dei Probiviri le proposte di decadenza per violazione delle regole deontologiche o per morosità.

Ha facoltà di nominare *il* Presidente Onorario della Camera Penale.

Il Consiglio si riunisce **di regola** almeno una volta al mese su **iniziativa** del Presidente **o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio direttivo. La convocazione contenente l'ordine del giorno, è comunicata** a mezzo fax **ovvero a mezzo posta elettronica. (3)**

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. (4)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, **incluso il Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.** (5)

L'assenza **ingiustificata a più di tre riunioni consecutive** del Consiglio determina l'automatica decadenza **dalla carica ricoperta ed è dichiarata dallo stesso Consiglio.** (6)

Il Consigliere dichiarato decaduto dall'incarico o dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di esaurimento delle liste dei candidati provvede alla sostituzione il Presidente, sentito il Consiglio.

Art. 8 - Il Collegio dei Probiviri

[(1), (2) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007]

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, nomina al suo interno il Presidente e si occupa del corretto rapporto tra gli iscritti e del rispetto della deontologia professionale.

Con adeguate garanzie di contraddittorio, su indicazione del consiglio direttivo, dichiara la decadenza dalla qualità di iscritto per violazione delle regole deontologiche, per morosità o per comportamenti contrari agli scopi associativi, per recesso o per cancellazione dall'albo disposta dal consiglio dell'ordine per indegnità con provvedimento definitivo. (1)

La delibera di decadenza deve essere comunicata all'interessato ad eccezione dei casi di recesso e di cancellazione dall'albo con raccomandata a.r. che potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla ricezione, nelle forme rituali dinanzi al consiglio direttivo. (2)

Art. 9 - Elezione degli organi statutari.

(articolo così modificato dall'Assemblea Straordinaria del 10.05.2003) [(1) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria del 18.05.2005]. [(1), (2), (3) (6), (7) comma aggiunto dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007. (4), (5), (8), (9) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007].[(10) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria del 21.11.2022].

L'Assemblea generale degli iscritti, con voto individuale e segreto, elegge - con mandato biennale - il Presidente, nonché i dieci componenti il Consiglio Direttivo ed i tre componenti il Collegio dei Probiviri.

Possono candidarsi alla Presidenza solo gli iscritti alla Camera penale ininterrottamente da almeno 4 anni, al momento della presentazione della candidatura ed in regola con il pagamento delle quote sociali, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 10. (1)

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo solo gli iscritti alla Camera penale ininterrottamente da almeno 2 anni, al momento della presentazione della candidatura e in regola con il pagamento delle quote sociali, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 10. (2)

Possono candidarsi al Collegio dei Probiviri solo gli iscritti alla Camera penale ininterrottamente da almeno 4 anni, al momento della presentazione della candidatura ed in regola con il pagamento delle quote sociali. (3)

Le candidature per la Presidenza sono presentate all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea **costituito con la convocazione della stessa** e devono contenere, a pena di inammissibilità: (4)

- a) l'indicazione delle generalità del candidato Presidente e la proposizione di una lista dei candidati alla carica di componente il Consiglio Direttivo, in numero complessivo di quindici, e dei candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri, in numero complessivo di cinque;
- b) l'enunciazione del programma che il candidato Presidente si propone di attuare;
- c) la sottoscrizione di almeno venti iscritti alla Camera Penale di Bari **in regola con il pagamento delle quote sociali. (5)**

L'assemblea per il rinnovo delle cariche associative deve tenersi entro il 15 luglio e deve essere convocata dal Presidente, almeno 60 giorni prima della data per essa fissata. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal vicepresidente ovvero dal consigliere più anziano di età. (6)

Le candidature devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'assemblea. (7)

I partecipanti all'assemblea esprimono le loro preferenze indicando, su schede siglate dal Presidente della Assemblea, il nome del candidato alla Presidenza, nonché i nomi di dieci candidati alla carica di componente il Consiglio direttivo e di tre candidati alla carica di componente il Collegio dei Probiviri.

Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dagli iscritti **entro l'anno solare antecedente le elezioni e che siano altresì** in

regola con il pagamento delle quote sociali **al momento del voto.** (1) (8).

Viene eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza delle preferenze dei votanti. Sono eletti componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri rispettivamente i dieci ed i tre candidati, indicati nella lista o nelle liste (dei candidati alle cariche di componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri) tempestivamente depositate, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano quanto ad iscrizione all'Albo professionale (1).

Il Presidente dura in carica per due anni e non può essere **eletto** per più di due mandati consecutivi. (9) (10)

Art. 10 - Incompatibilità

(articolo così modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007)

La carica di Presidente della Camera penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con:

a) la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

b) la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;

c) la carica di componente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di associazioni forensi, nonché con quella di dirigenti di partiti politici.

Art. 11 - Il Centro Studi Giuridici

(articolo aggiunto allo Statuto della Camera Penale di Bari a seguito della costituzione del "Centro Studi Giuridici della Camera Penale di Bari" con (Delibera Assemblea Straordinaria del 14.02.1998). (1) comma modificato dall'Assemblea Straordinaria dell'08.02.2007.

Organismo scientifico della Camera Penale è il "**CENTRO STUDI GIURIDICI DELLA CAMERA PENALE DI BARI**", composto da un Presidente e da cinque Membri, tutti designati, con mandato biennale, dal Consiglio Direttivo.

Funzioni del Centro Studi Giuridici sono:

- Elaborazione dottrinale;
- Proposizione agli Organi competenti di iniziative di legge;
- Studio e commento di leggi, decreti e regolamenti, nonché della giurisprudenza in materia penale;
- Organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale;
- Organizzazione di convegni, seminari e sessioni di studio.

Il Centro Studi Giuridici svolge, inoltre, funzioni di coordinamento con organismi analoghi esistenti presso l'Unione Camere Penali, le singole Camere Penali, gli Ordini Professionali e le altre Associazioni Forensi.

Tutte tali funzioni sono svolte dal Centro Studi Giuridici d'intesa con il Consiglio Direttivo, dal quale dovrà essere preventivamente approvata ogni eventuale voce di spesa.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Centro Studi Giuridici può avvalersi di collaboratori esterni.

Su invito del Presidente della Camera, il Presidente ed i Membri del Centro Studi Giuridici partecipano, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione **consultiva** non vincolante. (1)